

## Appendice 1 (Rif. Parr.: 2 e A1)

### Principali fonti di riferimento relativamente al contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Nella tabella che segue vengono riportate le principali disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 127/91 e della regolamentazione di settore, che fanno riferimento al contenuto della relazione sulla gestione.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
1	Codice Civile	<b>Art. 2428</b> <i>Relazione sulla gestione</i>	<p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.</p> <p>2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</li><li>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</li><li>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</li><li>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei</li></ol>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;            [5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio]<sup>23</sup>            6) l'evoluzione prevedibile della gestione;            6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:            a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;            b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>
2	Codice Civile	<b>Art. 2391-bis, c. 1</b>  <i>Operazioni con parti correlate</i>	<p>1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.</p>
3	Codice Civile	<b>Art. 2364, c. 2</b>  <i>Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di</i>	<p>2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella</p>

<sup>23</sup> Numero abrogato dall'art. 6, c. 11, D. Lgs. 139/15, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, c. 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/15.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
		<i>sorveglianza</i>	relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.
4	<b>Codice Civile</b>	<b>Art. 2497-bis, c. 5</b> <b><i>Pubblicità</i></b>	5. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
5	<b>Codice Civile</b>	<b>Art. 2497-ter</b> <b><i>Motivazione delle decisioni</i></b>	1. Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428.
6	<b>Codice Civile</b>	<b>Art. 2545</b> <b><i>Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa</i></b>	1. Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
7	<b>D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991</b>	<b>Art. 40</b> <b><i>Relazione sulla gestione</i></b>	<p>1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.</p> <p>1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>[b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;]<sup>24</sup></p> <p>c) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.</p> <p>d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:</p> <p>1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p>
8	D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998	Art. 123-bis Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari <sup>25</sup>	<p>1. <b>La relazione sulla gestione</b> delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati <b>contiene in una specifica sezione</b>, denominata: “<i>Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari</i>”, <b>informazioni dettagliate riguardanti:</b></p> <p>a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;</p> <p>b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della</p>

<sup>24</sup> Lettera abrogata dall' art. 7, c. 10, D. Lgs. 139/15, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' art. 12, c. 1, del medesimo D. Lgs. n. 139/15.

<sup>25</sup> Disposizione applicabile alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati. Si ricorda che il presente articolo è stato modificato dal D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 citato infra.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>società o di altri possessori di titoli;</p> <p><i>c)</i> le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;</p> <p><i>d)</i> se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;</p> <p><i>e)</i> il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;</p> <p><i>f)</i> qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;</p> <p><i>g)</i> gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122<sup>26</sup>;</p> <p><i>h)</i> gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;</p> <p><i>i)</i> gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;</p> <p><i>l)</i> le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;</p> <p><i>m)</i> l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.</p> <p><b>2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma</b></p>

<sup>26</sup> L'art. 122 D. Lgs. 58/98 tratta dei patti parasociali.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p><b>1 sono riportate le informazioni riguardanti:</b></p> <p><i>a)</i> l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;</p> <p><i>b)</i> le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;</p> <p><i>c)</i> i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;</p> <p><i>d)</i> la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.</p> <p>3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.</p> <p><b>4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)<sup>27</sup>, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari<sup>28</sup>.</b></p> <p>5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui</p>

<sup>27</sup> Si fa riferimento al giudizio sulla "coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio", ora contenuto nell'art. 14, co. 2, lett. e) del D. Lgs. 39/10 (l'art. 156, co. 4-bis D.Lgs. 58/98, che conteneva la medesima previsione, risulta abrogato).

<sup>28</sup> Il D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 ha modificato l'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98 come segue "La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, co. 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al co. 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al co. 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo". Il nuovo testo normativo è applicabile con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			al comma 2, lettera <i>b</i> ).
9	<b>D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998</b>	<b>Art. 154-ter, c. 4 e 6</b>  <i>Relazioni finanziarie</i> <sup>29</sup>	4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.  6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento:  [...]  (c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4.
10	<b>Delibera Consob 11971/1999 (Regolamento Emittenti)</b>	<b>Art. 89-bis</b> <b>Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento</b> <sup>30</sup>	Gli emittenti valori mobiliari che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella sezione della <b>relazione sulla gestione</b> indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito <i>internet</i> della società.
11	<b>Regolamento Consob 17221/2010 ("Regolamento OPC")</b>	<b>Art. 5, c. 8 e 9</b>  <b>Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate</b> <sup>31</sup>	8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:  (a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;  (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla

<sup>29</sup> Disposizione applicabile agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

<sup>30</sup> Disposizione applicabile agli emittenti valori mobiliari.

<sup>31</sup> Disposizione applicabile alle società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>situazione patrimoniale o sui risultati delle società;</p> <p>(c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.</p> <p>9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.</p>
12	<p><b>Regolamento Consob 17221/2010 (“Regolamento OPC”)</b></p>	<p><b>Art. 13</b> <i>Casi e facoltà di esclusione</i><sup>32</sup></p>	<p>3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:</p> <p>[...]</p> <p>(c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:</p> <p>(i) [...]</p> <p>(ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;</p> <p>(iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.</p>
13	<p><b>Comunicazione Consob n. dem/10078683 del 24-09-2010</b></p>	<p><b>Paragrafo 10</b> <i>Informazione finanziaria</i></p>	<p>Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:</p> <p>(a) nella relazione sulla gestione annuale:</p>

<sup>32</sup> Disposizione applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni diffuse.



N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
		<i>periodica</i> <sup>33</sup>	<p>1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;</p> <p>2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nominativo della controparte dell'operazione;</li> <li>- la natura della relazione con la parte correlata;</li> <li>- l'oggetto dell'operazione;</li> <li>- il corrispettivo dell'operazione;</li> <li>- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;</li> </ul> <p>(b) nella relazione intermedia sulla gestione:</p> <p>1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;</p> <p>2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).</p> <p>Come indicato nell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.</p>
14	<b>Delibera Consob 16191/2007 (Regolamento Mercati)</b>	<b>Art. 37 Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e</b>	<p>1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:</p> <p>a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 2497-bis del codice civile;</p> <p>b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;</p>

<sup>33</sup> Disposizione applicabile alle società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
		<i>coordinamento di altra società</i> <sup>34</sup>	<p>c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;</p> <p>d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 1-<i>bis</i>. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 1-<i>bis</i>.</p> <p>1-<i>bis</i>. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti si intendono”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;</li> <li>- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-<i>bis</i>, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i</li> </ul>

<sup>34</sup> Disposizione applicabile alle società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.</p> <p>1-ter. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.</p> <p>2. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a) forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.</p>
15	<p><b>Delibera Consob 16191/2007 (Regolamento Mercati)</b></p>	<p><b>Art. 38</b>  <i>Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazione</i><sup>35</sup></p>	<p>1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:</p> <p>a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;</p> <p>b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.</p> <p>2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.</p> <p>3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:</p> <p>a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi</p>

<sup>35</sup> Disposizione applicabile alle società finanziarie quotate il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>quantitativa, e</p> <p>b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.</p>
16	<p><b>Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.</b></p>	<p><b>Art. 2.6.2</b> <b>Obblighi informativi</b><sup>36</sup></p>	<p>8. Le società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea forniscono al mercato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell'organo amministrativo circa l'esistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a), b) e c), punto i)<sup>37</sup>. L'organo di controllo comunica tempestivamente a Borsa Italiana quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dell'articolo 36, comma 1, lett. c), punto ii) del Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni<sup>38</sup>.</p> <p>9. Le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società forniscono al mercato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell'organo</p>

<sup>36</sup> Disposizione applicabile alle società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

<sup>37</sup> Art. 36 Regolamento Mercati (“Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea”):

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede sociale o la pubblicazione nel sito internet della società controllante;

b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;

c) accertino che le società controllate:

i) forniscano al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infraannuali della stessa società controllante;

ii) dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della società controllante comunica senza indugio alla Consob ed alla società di gestione del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

<sup>38</sup> Cfr. nota precedente.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>amministrativo circa l'esistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 37 del regolamento Consob n. 16191/2007<sup>39</sup>.</p> <p>10. Le società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni forniscono al mercato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento Consob n. 16191/2007<sup>40</sup>.</p>
17	<p><b>Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005</b></p> <p><b>IV</b></p> <p><b>aggiornamento(</b>  <b>“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”)</b></p>	<p><b>Capitolo 2, paragrafo 1</b></p> <p><b>Disposizioni generali<sup>41</sup></b></p>	<p>Il bilancio è redatto in unità di euro ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione della banca quando ricorrono determinate condizioni, in milioni di euro.</p> <p>Nel caso di operazioni di operazioni di aggregazione aziendale, negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all'esercizio precedente (T-1) sono quelli della banca acquirente ai sensi dell'IFRS 3. Per quanto concerne l'esigenza di favorire la comparabilità dei dati relativi agli esercizi (T) e (T-1), un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio può essere fornito nella “Relazione sulla gestione” (cfr. paragrafo 8).</p> <p>Le banche che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria, nel bilancio dell'esercizio successivo a quello di chiusura di tale procedura come dati dell'esercizio (T-1) considerano quelli risultanti dal bilancio di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d'Italia. Nella “Relazione sulla gestione” possono essere forniti dati pro-forma che raffrontano i dati relativi al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria con quelli dell'amministrazione straordinaria riferiti a un periodo di pari durata.</p>

<sup>39</sup> Art. 37 Regolamento Mercati (“Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società”) vedi tabella, num. 10.

<sup>40</sup> Art. 38 Regolamento Mercati (“Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni”) vedi tabella, num. 11.

<sup>41</sup> Disposizione applicabile alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 87/92.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
18	<p><b>Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005</b></p> <p><b>IV</b></p> <p><b>aggiornamento (“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”)</b></p>	<p><b>Capitolo 2, paragrafo 8</b></p> <p><i>La relazione sulla gestione</i><sup>42</sup></p>	<p>Il bilancio dell’impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell’impresa, sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l’impresa stessa ha operato nonché sui principali rischi e incertezze che l’impresa affronta.</p> <p>Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all’esercizio precedente, dai principali aggregati dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario.</p> <p>Dalla relazione devono anche risultare:</p> <p><i>a)</i> l’evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p><i>b)</i> le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p><i>c)</i> il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell’impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;</p> <p><i>d)</i> i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole;</p> <p><i>e)</i> gli indicatori fondamentali dell’operatività dell’impresa nonché informazioni attinenti all’ambiente e al personale;</p> <p><i>f)</i> eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa (parte E “<i>Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura</i>”) sugli obiettivi e sulle politiche dell’impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziari);</p> <p><i>g)</i> i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l’impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonché le politiche</p>

<sup>42</sup> Disposizione applicabile alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993 e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 87/12.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>d'investimento adottate dall'impresa per mantenere e migliorare i risultati economici, inclusa la politica di distribuzione degli utili.</p> <p>Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale (ad esempio, operazioni di fusione per incorporazione) può essere fornito un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio riferiti all'esercizio di riferimento del bilancio (T) e quello precedente (T-1) al fine di favorire la comparabilità dei dati tra gli esercizi (T) e (T-1).</p> <p>Le banche che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria possono fornire dati pro-forma che raffrontano i dati relativi al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria con quelli dell'amministrazione straordinaria riferiti a un periodo di pari durata.</p> <p>Ove opportuno occorre indicare i riferimenti agli importi riportati negli schemi del bilancio nonché eventuali ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.</p>
19	<p><b>Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005</b></p> <p><b>IV aggiornamento (“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”)</b></p>	<p><b>Capitolo 3, paragrafo 8</b></p> <p><i>La relazione sulla gestione consolidata</i><sup>43</sup></p>	<p>Nella relazione consolidata sulla gestione:</p> <p>a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 8 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) del paragrafo suddetto;</p> <p>c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati.</p>
20	<p><b>D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni)</b></p>	<p><b>Art. 94</b></p> <p><i>Relazione sulla gestione</i><sup>44</sup></p>	<p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni</p>

<sup>43</sup> Disposizione applicabile alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 87/92.

<sup>44</sup> Disposizione applicabile alle imprese di assicurazione.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
	Private)		<p>che riguardano:</p> <p><i>a)</i> l'evoluzione del portafoglio assicurativo;</p> <p><i>b)</i> l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;</p> <p><i>c)</i> le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;</p> <p><i>d)</i> le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;</p> <p><i>e)</i> le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;</p> <p><i>e-bis)</i> gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;</p> <p><i>f)</i> notizie in merito al contenzioso, se significativo;</p> <p><i>g)</i> il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p><i>h)</i> i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;</p> <p><i>i)</i> l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;</p> <p><i>l)</i> i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.</p> <p><i>1-bis.</i> L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1, lettera <i>g)</i>, si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per</p>



N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			interposta persona.
21	<b>D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)</b>	<b>Art. 100</b> <i>Relazione sulla gestione</i> <sup>45</sup>	<p>1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:</p> <p><i>a)</i> le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;</p> <p><i>b)</i> il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;</p> <p><i>c)</i> l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;</p> <p><i>d)</i> i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;</p> <p><i>d-bis)</i> gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.</p> <p><i>1-bis.</i> L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p><i>1-ter.</i> La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,</p>

<sup>45</sup> Disposizione applicabile alle imprese di assicurazione.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
22	<b>D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015<sup>46</sup></b>	<b>Art. 37</b> <i>Contenuto delle relazioni sulla gestione<sup>47</sup></i>	<p>1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.</p> <p>2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;</p> <p>c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime</p>

<sup>46</sup> Il D. Lgs. 136/15 ha abrogato il D. Lgs. 87/92. A tale riguardo si veda l'art. 48 del D. Lgs. 136/15 il quale dispone quanto segue: “1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

<sup>47</sup> Disposizione applicabile agli intermediari non IFRS. A norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D. Lgs. 136/15 per “intermediari non IFRS” si intendono “gli operatori del microcredito e i confidi minori”.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>d) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;</p> <p>f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;</p> <p>g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p> <p>5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p>
23	D. Lgs. n. 136 del 18 agosto	Art. 41 <i>Contenuto delle relazioni sulla gestione</i> <sup>48</sup>	1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse

<sup>48</sup> Disposizione applicabile agli intermediari IFRS. A norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. 136/2015 per "intermediari non IFRS" si intendono "i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni". L'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 38/2005 richiama i seguenti soggetti "c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
	<b>2015</b>		<p>nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.</p> <p>2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;</p> <p>c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;</p>

*decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".*

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>d) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;</p> <p>f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;</p> <p>g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p> <p>5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p>
24	<b>Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015</b>		<p>Comunicazione in merito all'applicazione degli Orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 sugli Indicatori Alternativi di Performance.</p>